

N° 5864/08 R.G.  
N° 2664 CRON.  
Cronologico n.

LAVORO

N. 5864/08 R.G.

2664

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
Sezione lavoro

ASSEGNATA A SENTENZA  
IL 16-6-09

all'udienza del 16-6-09  
nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Benedetta Pattumelli,  
ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella controversia di primo grado iscritta al n. 5864/08 R.G.L., promossa con ricorso da:

**AR.BE S.n.c.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.to Roberto Scaramella, del Foro di Milano, presso il cui Studio in Milano, via P. Litta 7, è elettivamente domiciliata per delega a margine del ricorso -ricorrente-

contro

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.to Margherita Casagli, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato in Milano, piazza Missori 8/10 presso l'Ufficio legale distrettuale dell'INPS -resistente-

OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento 068 2008 01589825 71 000 notificata il 1.7.08

### CONCLUSIONI DELLE PARTI:

- ricorrente: "accertare dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o illegittimità l'inesistenza genericità e/o indeterminatezza in tutto od in parte, della Cartella di pagamento n. 068 2008 01589825 71 000 notificata il 1.7.08 e/o del verbale INPS n. 510 isp. Del 26.9.07, per i motivi dedotti in narrativa e conseguentemente disporre la revoca in tutto o in parte dei predetti provvedimenti nonché degli addebiti e delle sanzioni ivi indicate e/o nella denegata ipotesi in cui il giudicante ritenesse sussistente esclusivamente un motivo di improcedibilità dell'azione di recupero delle somme da parte dell'ente voglia dichiarare l'improcedibilità dell'azione di recupero esperita dall'ente disponendo comunque la revoca e/o l'annullamento della cartella impugnata; accertare dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o



l'illegittimità, l'inesistenza, genericità e/o indeterminatezza in tutto o in parte della Cartella di pagamento 068 2008 01589825 71 000 notificata il 1.7.08 e/o del verbale INPS n. 510 isp del 26.9.07 per i restanti motivi dedotti in narrativa, conseguentemente disporre la revoca in tutto o in parte dei predetti provvedimenti nonché degli addebiti e delle sanzioni ivi indicate in tutto o in parte. Accertare dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità, l'inesistenza, genericità e/o l'indeterminatezza degli accertamenti e degli addebiti effettuati e degli atti impugnati, per i motivi dedotti in narrativa, e conseguentemente disporre la revoca in tutto o in parte dei predetti provvedimenti nonché degli addebiti e delle sanzioni ivi indicate. Accertare dichiarare che le somme indicate negli atti impugnati a titolo di contributi e sanzioni non sono in tutto e/o in parte dovute, per i motivi dedotti in narrativa e conseguentemente disporre la revoca e/o l'annullamento degli addebiti contributivi e della sanzioni e interessi o nella denegata ipotesi in cui le ritenga parzialmente dovute le somme disporre la riduzione secondo i limiti di legge e gli accertamenti effettuati";

- resistente: "respingere l'avversaria opposizione e confermare integralmente il ruolo e l'impugnata cartella n. 068 2008 01589825 71 000 con la condanna di parte opponente al pagamento delle somme ivi portate a titolo di contributi per lavoratori dipendenti, oltre sanzioni civili e somme accessorie, nonché sanzioni civili e somme accessorie dalla notificazione al saldo, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio oltre somme aggiuntive e sanzioni civili di legge. Spese, diritti e onorari rifusi".

---

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24.7.2008, AR.BE S.n.c. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata, avente ad oggetto l'importo di € 51.359,51 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni civili e somme accessorie, fondata sul verbale di accertamento dell'INPS del 24.9.2007, nel quale era stata ravvisata la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato con detta società in capo a CUCCHIANI Roberto dal novembre 2003 all'ottobre 2006, a KUMAR Balbir dal gennaio 2004 al giugno 2006 e per ARSOVSKA Ubavka dall'aprile 2007 al giugno 2007.

In particolare, la società opponente negava che detti soggetti fossero propri dipendenti, essendo invece soci lavoratori di cooperative aderenti al consorzio CPS, con la quale AR.BE aveva stipulato contratto di appalto regolarmente certificato ai sensi del D. Lgs. 276/03; sosteneva che l'attività degli stessi veniva controllata da ARPINI, responsabile del consorzio CPS, il quale provvedeva a pagare le loro retribuzioni in base alle relazioni sulle prestazioni effettuate.

Inoltre, AR.BE rilevava che non era stata contestata nel verbale alcuna illecita somministrazione di manodopera; che la certificazione del contratto di appalto,

in mancanza di impugnazione, attribuiva allo stesso assoluta efficacia anche nei confronti dell'INPS; che la cartella opposta era priva dell'occorrente motivazione; che in ogni caso si sarebbe dovuta ravvisare un'ipotesi di omissione e non già di evasione contributiva, con le relative conseguenze sul piano sanzionatorio; che comunque dal dovuto si sarebbero dovuti detrarre i contributi già versati dal datore di lavoro ritenuto apparente (vale a dire nel caso di specie dalla cooperativa).

L'INPS si costituiva mediante memoria depositata il 24.10.2008, eccependo la tardività delle censure svolte dall'opponente in ordine all'affermata carenza di motivazione della cartella impugnata e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza.

In particolare, secondo l'Istituto resistente, i lavoratori indicati in verbale avevano operato nei locali di AR.BE, utilizzando materiali ed attrezzatura di proprietà di quest'ultima, ricevendo direttive - non essendo presente in azienda alcun responsabile delle cooperative - dai responsabili di tale società e coordinandosi con il personale dipendente della stessa, la quale registrava le loro presenze mediante appositi moduli.

Pertanto, l'INPS sosteneva che si fosse realizzata nel caso di specie illecita somministrazione di manodopera; che la certificazione del contratto di appalto non fosse rilevante essendo sottoscritta dal solo Presidente e non già da tutti i membri della Commissione e provenendo i lavoratori in questione anche da cooperative non facenti parte del consorzio stipulante; che in ogni caso la certificazione non avrebbe potuto precludere agli enti previdenziali, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, e al Giudice in sede di impugnazione della cartella, l'accertamento della difformità fra previsioni contrattuali e concreto svolgimento dei rapporti lavorativi; che i fatti accertati integravano ipotesi di evasione e non di mera omissione contributiva.

Assunte le prove ammesse dal Giudice con provvedimento del 9.2.2009, la causa veniva discussa all'udienza del 16.6.2009 e contestualmente decisa mediante lettura del dispositivo in calce trascritto.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va premesso che le censure inerenti l'affermata carenza di motivazione della cartella opposta sono tardive.

Infatti, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, *"nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti*

per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive" (Cass. 8.7.2008 n. 18691; nello stesso senso, v. altresì Cass. 18.11.2004, n. 21863). Il termine di cui alla pronuncia appena riportata, esteso a venti giorni a decorrere dal 1.3.2006, non è stato rispettato nel caso di specie.

Passando al merito, va rilevato che, alla luce dell'istruttoria esperita, l'opposizione si è rivelata fondata e meritevole di accoglimento.

Si osserva in primo luogo che parte ricorrente ha dedotto l'avvenuta certificazione del contratto di appalto stipulato con il consorzio CPS il 2.11.2005, nonché del contratto di lavoro di ARSOVSKA Ubavka con la cooperativa LAMPO.

INPS ha al riguardo eccepito la nullità delle certificazioni per mancata sottoscrizione di tutti i componenti di diritto della commissione ex art. 6 DM 21.7.2007, disposizione la quale – però – riguarda la composizione e il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 76 lett. B) D. L.vo 276/03 e non già degli enti bilaterali quale quello che ha emanato le certificazioni in questione.

Pertanto, l'eccezione formale svolta dall'Istituto resistente va disattesa.

La certificazione dei predetti contratti li efficaci *"anche vero i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari"* (D. L.vo 10.9.2003 n. 276, art. 79).

Lo stesso INPS, con circolare n. 71 del 1.6.05 (doc. 11, ric.) ha stabilito che nel corso dell'attività di vigilanza *"si accerti, per un rapporto di lavoro certificato, una discordanza fra il programma negoziale certificato e quello concretamente rilevato in sede di visita ispettiva"*, considerato il disposto dell'art. 80 D. L.vo cit., il funzionario procederà *"alla notifica di un distinto verbale ispettivo contenente unicamente gli elementi a sostegno delle ragioni dell'istituto e la quantificazione, ai soli fini cautelari, delle somme ritenute dovute"*, dopo di che gli uffici *"procederanno ad esperire il tentativo di conciliazione presso le Commissioni di certificazione"* e, all'esito dello stesso, ad effettuare la ridefinizione, l'annullamento dell'addebito, o a promuovere giudizio avanti al Giudice del Lavoro.

Nulla di tutto ciò è stato fatto nel caso di specie, nel quale pertanto i contratti certificati restano pertanto efficaci ed immuni da qualsiasi contrario accertamento.

Per quanto riguarda i periodi e i lavoratori in essi non compresi, l'istruttoria esperita ha consentito di escludere che si sia verificata alcuna ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, essendo – al contrario – emersi la genuinità ed il regolare svolgimento dei rapporti di appalto.

I testi assunti hanno infatti concordemente riferito che CUCCHIANI e KUMAR svolgevano attività di montaggio con attrezzatura del consorzio o della singola cooperativa, la quale assumeva anche la responsabilità dei materiali consegnati da AR.BE per la lavorazione, tanto che stipulava per gli stessi apposita polizza assicurativa; che il personale impiegato nell'appalto rispondeva al responsabile del consorzio ARPINI, il quale dava loro le istruzioni e ne controllava l'operato (testi ARPINI, KUMAR, CUCCHIANI).

---

OGGI 22 GIU. 2009

---

IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE C.  
Ad. Mizzi